

REGOLAMENTO (CEE) N. 3274/90 DEL CONSIGLIO**dell'8 novembre 1990****che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune per quanto riguarda l'aliquota del dazio applicabile agli oli da gas di cui al codice NC ex 2710 00 69**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3116/90⁽²⁾, prevede un'aliquota del dazio convenzionale del 5 % per gli oli da gas di cui al codice NC 2710 00 69;

considerando che la produzione di oli da gas della Comunità è insufficiente; che, di conseguenza, l'approvvigionamento comunitario di questo tipo di prodotto dipende in misura considerevole dalle importazioni provenienti da paesi terzi;

considerando che, attualmente, l'aliquota del dazio autonomo su tutti gli oli da gas è stata sospesa al 3,5 % per un periodo indeterminato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1054/90⁽³⁾ reca apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario autonomo per gli oli da gas con tenore di zolfo inferiore o uguale allo 0,2 % in peso; che detto contingente

scade il 31 dicembre 1990 e che una misura a carattere permanente deve essere presa sotto la forma di sospensione tariffaria di durata indeterminata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 è così modificato:

La nota relativa al codice NC 2710 00 69 è sostituita dal seguente testo:

• L'aliquota del dazio è ridotta a zero (sospensione) a tempo indeterminato per gli oli da gas aventi tenore di zolfo inferiore o uguale allo 0,2 % in peso. Per gli oli da gas aventi tenore di zolfo superiore allo 0,2 % in peso, l'aliquota del dazio è sospesa al 3,5 % a tempo indeterminato. •

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. ROMITA

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 303 del 31. 10. 1990, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 108 del 28. 4. 1990, pag. 7.